

Tribunale Civile e Penale di Sassari PRESIDENZA

Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Sassari, la Procura della Repubblica di Sassari, il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari, avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere negli Albi dei CTU e dei Periti del Tribunale di Sassari.

Premessa.

La nuova disciplina della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta con la legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede che i periti e i consulenti tecnici, nominati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti civili e penali volti all'accertamento di tale responsabilità, siano scelti all'interno degli albi tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp. att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. disp. att. c.p.p.), per la cui formazione, con riferimento agli iscritti esperti in medicina, il legislatore detta nuovi criteri (art. 15 L. 24/2017).

Il Consiglio Superiore della Magistratura, a fronte di tali previsioni legislative, ha manifestato l'esigenza che la revisione sistematica imposta dalla legge venga svolta dai Tribunali secondo standard e modalità omogenei a livello nazionale e, a tal fine, ha elaborato alcune linee guida.

In data odierna, 30.10.2019, nella sede del Tribunale di Sassari, viene siglato il seguente protocollo d'intesa, destinato a recepire suddette linee guida in materia d'iscrizione e permanenza nella categoria dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell'Albo dei Medici Chirurghi di Sassari, come sviluppate a seguito delle riunioni operative tenute con i firmatari del Protocollo.

Il Protocollo rappresenta una svolta importante per i professionisti nel sistema giustizia. L'intento è quello di poter usufruire, nell'esercizio dell'amministrazione giudiziaria, di una elevata competenza dei professionisti incaricati dal Tribunale alla consulenza tecnica o della perizia.

Con questo nuovo regolamento si tende a selezionare per l'iscrizione e la permanenza nell'albo dei CTU e dei Periti le migliori professionalità e a valorizzare le specifiche competenze acquisite, onde consentire ai giudici dei procedimenti civili e penali di avvalersi di ausiliari affidabili e scientificamente attrezzati, con evidenti ricadute positive sulla qualità della giurisdizione. Parallelamente a questa iniziativa il Tribunale di Sassari darà attuazione ai principi di trasparenza e rotazione pubblicando dal prossimo anno, sul sito online del Tribunale, l'elenco dei CTU e dei Periti iscritti alla categoria in esame.

Le disposizioni previste nel presente protocollo superano quelle di segno eventualmente diverso assunte in precedenza. Gli Albi, per la specifica categoria in esame, avranno due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medicochirurgica ed alla professione medico-odontoiatrica, all'interno delle quali saranno indicate le diverse specializzazioni prendendo a riferimento le scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con d.m. 4.2.2015 e successivi).

Sezione 1 Iscrizione all'albo

1. Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va indirizzata all'ufficio ALBI del Tribunale di Sassari e deve essere presentata, esclusivamente, per via telematica all'indirizzo PEC del Tribunale di Sassari: prot.tribunale.sassari@giustiziacert.it.

Ad essa va allegata, la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuata tramite modello F23 (Codice tributo: 456T) e i documenti di cui all'art 16 disp. att. c.p.c. e 69 comma 2 disp. att. c.p.p., ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio, così come verrà acquisito d'ufficio quello dei carichi pendenti.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio Albi del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il Comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

2. Speciale competenza

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi

dell'art. 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima, accanto a quello dell'onorabilità. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si manifesta nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come risultante dal curriculum formativo e/o scientifico e dall'esperienza professionale dell'esperto.

Il presente protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza ulteriori rispetto al titolo di specializzazione.

3. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita:

- con la dimostrazione dell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, non inferiore ai cinque anni;
- nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (ad es. ruoli svolti, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, ecc.);
- nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;

Considerata la peculiarità del corso di specializzazione dei **medici legali** e tenuto conto della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, legge 24/2017, in questo caso non è richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui sopra, fermi restando gli altri elementi di valutazione.

Nel caso di specializzazione che comprenda lo svolgimento di **attività chirurgica o interventistica**, verrà valutato ai fini della speciale competenza l'effettivo svolgimento della stessa, documentato in modo da far emergere in quale branca e tipo di interventi si è maturata esperienza.

Nel caso di **medici di medicina generale**, considerata la peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza, appare adeguato che il periodo minimo di esercizio della professione sia stabilito in dieci anni dal completamento del

percorso, nei quali sono ricompresi anche quelli svolti presso le guardie mediche, fermi restando gli altri elementi di valutazione.

Nel caso dei **medici odontoiatri**, valutata la peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza, appare adeguato che, nel caso in cui non si possegga un titolo di specializzazione post *lauream* ovvero la partecipazione ad un master di durata almeno biennale, il periodo minimo di cinque anni sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico odontoiatrica.

La prova della speciale competenza, come sopra delineata, dovrà essere fornita allegando alla domanda il curriculum vitae europeo da cui possa desumersi il percorso formativo e/o scientifico e l'esperienza professionale dell'esperto.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta semplicemente da attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo, nè da mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'art. 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria.

4. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra seduta.

5. Specchiata moralità

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 delle disp. att. del c.p.c. è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione all'albo dei C.T.U., mentre l'art. 69 comma 3 c.p.p. indica le cause di esclusione dall'inserimento nell'Albo dei Periti.

La specchiata moralità non si identifica esclusivamente nella incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso le persone condannate con sentenza irrevocabile per delitto, potranno non essere iscritte all'Albo dei C.T.U. sulla base delle valutazioni espresse, caso per caso, dal Comitato. Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetuato sia molto lontano nel tempo (oltre quindici anni) il comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Sezione 2 Revisione

1. Revisione sistematica

La revisione dell'albo di cui all'art. 18 disp att. c.p.c. penale e di cui agli artt. 67 ss. disp.att. c.p.p. è compiuta ogni quattro anni.

In occasione della revisione ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC , oppure con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale ed inviato all'ordine professionale di riferimento per coloro che non hanno indicato la PEC, a produrre:

- dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 delle disp att. c.p.c. e 69 ss. disp.att. c.p.p. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo (così come specificati ai punti 3 e 5 del presente Protocollo);
- curriculum vitae europeo;
- dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
- dichiarazione di insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico-giuridica, ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze o perizie ovvero di aver adempiuto l'obbligo formativo ECM per il triennio ricadente nel periodo

Nel caso di mancata risposta entro quarantacinque giorni dalla regolare ricezione dell'invito, il Comitato potrà procedere alla cancellazione dell'iscritto.

Sezione 3 Norme finali

1.Pubblicità

Il Protocollo sarà pubblicato nel sito WEB di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

2. Entrata in vigore

Le regole del Protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

3. Regime transitorio

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del Protocollo ed esaminate successivamente alla pubblicazione dello stesso saranno valutate dal Comitato alla luce delle nuove regole e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure e ai contenuti del Protocollo.